



TRIBUNALE DI NOLA

II SEZIONE CIVILE

Il giudice designato, sciogliendo la riserva in atti, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel giudizio avente n. 1598/2020

OGGETTO : ricorso ex art. art. 702 *bis* c.p.c.. proposto dal fallimento [redacted], CF ([redacted]), in persona del curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Riccardi, nei confronti di [redacted] srl, in persona del legale rappresentante *p.t.*, CF ([redacted]), resistente contumace.

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. la ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo:

- che sul conto corrente della società fallita risultava che erano stati emessi assegni circolari per l'importo di euro 57.000,00 nonché un assegno bancario di euro 5.000,00 rispettivamente in data 17/11/2015 e in data 23/11/2015 in favore della resistente Pegaso Petroli Srl;

- che la resistente, su richiesta del curatore, aveva risposto in data 9/08/2019 tramite pec che tale movimentazione bancaria era giustificata dal fatto che in data 17/11/2015 la società ricorrente (allora *in bonis*) e la resistente avevano sottoscritto “[...] *un preliminare di compravendita di un terreno di 4000 mq sito in Acerra (NA) alla Contrada Calabricito, riportato in catasto terreni al F.4, part.lla 158, il cui prezzo di cessione era stato fissato in complessivi Euro 262.000,000 e la somma di Euro 62.000,00 rappresentava la caparra confirmatoria convenuta*” (ricorso, pag. 2);

- che la curatela fallimentare, dopo aver chiesto – senza esito alcuno – copia del contratto definitivo, con pec del 17/01/2020, previa autorizzazione del giudice delegato, aveva comunicato alla controparte la volontà di sciogliersi dal contratto preliminare *ex art. 72 l. fall.* e aveva chiesto la restituzione della caparra versata;

- che la resistente non aveva provveduto a restituire la somma di € 62.000,00.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare l'intervenuto scioglimento del contratto preliminare di cui in



premessa e, per l'effetto, di condannare la controparte alla restituzione della somma di € 62.000,00, oltre interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284 co.4° c.c., anche anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c. da liquidarsi equitativamente ai sensi dell'art. 1226 c.c.

Non si costituiva in giudizio la resistente Pegaso Petroli Srl, cui sono stati ritualmente notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, e pertanto deve essere dichiarata contumace.

L'udienza, inizialmente fissata per il 5 maggio 2020, è stata rinviata al 28 maggio 2020. Quest'ultima è stata celebrata mediante scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020. Sia il rinvio dell'udienza che l'avviso relativo alle modalità di trattazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati ad entrambe le parti.

Come è noto, ai sensi dell'art. 72, primo, secondo e terzo comma, 1. fall., << I. *Se un contratto è ancora inesequito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.*

II. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

III. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis>>.

L'art. 72 bis si riferisce ai contratti preliminari relativi ad immobili da costruire e pertanto non attiene al caso di specie.

Anche i commi 7 e 8 dell'art. 72 non si applicano al caso di specie, riferendosi al credito del promissario acquirente *in bonis* di contratto preliminare trascritto e al contratto preliminare trascritto avente ad oggetto un bene destinato a costituire abitazione principale o sede dell'impresa.

Nella specie, il curatore, avvalendosi del diritto di carattere potestativo previsto dai primi tre commi dell'art. 72, ha scelto, previa autorizzazione del g.d. in sostituzione del comitato dei creditori, di sciogliersi dal contratto preliminare.



In virtù dello scioglimento dal contratto, rimane privo di giustificazione causale il versamento della caparra confirmatoria da parte della società poi fallita, quale promissaria acquirente.

Ne deriva che la resistente è tenuta alla restituzione della somma di € 62.000,00, oltre agli interessi moratori dal 17/01/2020 (data della comunicazione dello scioglimento e della messa in mora) al saldo, di cui la quota fino al deposito del ricorso al tasso legale e quella successiva al tasso previsto dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento – art. 1284, co. 6 c.c. -).

Nulla può essere riconosciuto per rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224 comma 2 c.c., in assenza di allegazione e di prova del maggior danno subito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.015,00 per compensi, con dimidiazione ex art. 130 d.p.r. 115/2002 e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge, da pagarsi in favore dello Stato.

P.Q.M.

Il giudice, letti gli artt. 702 bis e ss. c.p.c.,

- dichiara che il contratto preliminare stipulato in data 17/11/2015 dalla società [redacted] - [redacted] e [redacted] e dalla resistente [redacted] srl si è sciolto ai sensi dell'art. 72, 1°, 2° e 3° co. 1.fall. in data 17/01/2020;

- condanna la resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 62.000,00, oltre interessi moratori calcolati dal 17/01/2020 al 3/03/2020 al tasso legale e dal 4/03/2020 al saldo al tasso previsto dalla legislazione relativa ai ritardi di pagamento di cui al d.lgs. 231/2002;

- condanna la resistente al pagamento in favore dello Stato delle spese di lite, che liquida in € 4.015,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.

Si comunichi.

Nola, li 11 giugno 2020

Il giudice

dott. Gennaro BEATRICE

